Racc. pag. 3125), e non è necessario che essa costituisca un contratto vincolante e valido secondo il diritto nazionale.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (vedasi sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten-Grundig/Commissione, Racc. pag. 457). In un caso del genere la mancanza nella decisione della Commissione di un'analisi degli effetti dell'accordo sul piano della concorrenza non costituisce un vizio della decisione tale da comportarne l'annullamento.

Allo stesso modo, il fatto che un fornitore non abbia preso iniziative intese ad imporre ai suoi clienti il rispetto di una clausola di un contratto che abbia ad oggetto di restringere la concorrenza non basta a sottrarre la clausola al divieto di cui all'art. 85, n. 1, del trattato (vedasi sentenza 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 883).

4. Per stabilire l'entità delle ammende inflitte ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, occorre tener conto di tutti gli elementi idonei ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, nonché della condotta dell'impresa nel corso del procedimento amministrativo.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

L'avvocato generale Walter Van Gerven ha presentato le sue conclusioni il 10 ottobre 1989 *. Ha proposto alla Corte di respingere in tutte le sue parti il ricorso della ricorrente e di condannarla alle spese.

* Lingua originale: l'olandese.